

Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — PT Pelita Agung Agrindustri/Consiglio(Causa T-121/14) ⁽¹⁾**[«Dumping — Importazioni di biodiesel originario dell'Indonesia — Dazio antidumping definitivo — Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 — Valore normale — Costi di produzione»]**

(2016/C 392/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti*Ricorrente:* PT Pelita Agung Agrindustri (Medan, Indonesia) (rappresentanti: F. Graafsma e J. Cornelis, avvocati)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente S. Boelaert, successivamente H. Marcos Fraile, agenti, assistiti da R. Bierwagen e C. Hipp, avvocati)*Intervenienti a sostegno del convenuto:* Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, M. França e A. Stobiecka-Kuik, agenti) e European Biodiesel Board (EBB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: O. Prost e M.-S. Dibling, avvocati)**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2013, L 315, pag. 2), nei limiti in cui infligge un dazio antidumping alla ricorrente

Dispositivo

- 1) Gli articoli 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, sono annullati nella parte in cui riguardano la PT Pelita Agung Agrindustri.
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla PT Pelita Agung Agrindustri.
- 3) La Commissione europea e l'European Biodiesel Board (EBB) sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 112 del 14.4.2014.

Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Italia/Commissione(Cause T-353/14 e T-17/15) ⁽¹⁾**(«Regime linguistico — Bandi di concorsi generali per l'assunzione di amministratori — Scelta della seconda lingua tra tre lingue — Regolamento n. 1 — Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto — Principio di non discriminazione — Proporzionalità»)**

(2016/C 392/31)

Lingua processuale: l'italiano

Parti*Ricorrente:* Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato)*Convenuta:* Commissione europea [rappresentanti: inizialmente J. Currall e G. Gattinara (cause T-353/14 e T-17/15) nonché F. Simonetti (causa T-17/15), successivamente G. Gattinara e F. Simonetti, agenti]